

*Dottorato di ricerca in Diritto tributario delle società  
XXV Ciclo*

Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Livia Salvini

IL TRATTAMENTO DEL DEBITO NELLE  
IMPOSTE SUI REDDITI

**(RIASSUNTO)**

Relatore:  
Chiar.mo Prof. Giuseppe Melis

Candidato:  
Giulio Mazzotti

Anno Accademico 2012/2013

Il progetto di ricerca, condotto nel corso del programma di dottorato, ha avuto ad oggetto i profili fiscali della condizione economica e patrimoniale dell'indebitamento delle imprese.

In particolare, la ricerca è stata concentrata sulla tassazione del reddito e sulle differenti modalità attraverso cui la normativa sul reddito d'impresa è intervenuta nel delineare un differente trattamento rispetto ai vari soggetti passivi d'imposta in funzione del diverso grado di ricorso al debito.

Il punto di partenza dello studio, nel Capitolo 1, è stato l'osservazione di un fenomeno economicamente accertato: l'esistenza dell'ordinamento tributario - in particolare, l'imposizione sul reddito - costituisce un fattore rilevante nella formazione della struttura finanziaria delle imprese, ossia influisce sulle forme attraverso cui le imprese raccolgono il capitale necessario per la loro attività.

Sebbene gli aspetti economici e aziendalistici non costituiscano l'oggetto della ricerca giuridica, si è ritenuto necessario dapprima analizzare, nel Capitolo 2, la nozione di indebitamento sotto tale profilo.

Inoltre, si è indagato sulle relazioni tra raccolta di risorse finanziarie ed impiego di queste ultime e sul rapporto tra il debito e il capitale di rischio, verificando quali conclusioni sono state raggiunte sotto il profilo economico e aziendalistico in ordine ad una possibile "combinazione ottima": detta combinazione ottima, invero, non può essere predeterminata in ragione dell'impossibilità di ricondurre i singoli investimenti o spese a specifiche forme di raccolta di risorse finanziarie. Tale inquadramento ha consentito di acquisire una visuale della struttura finanziaria delle imprese rispetto alla quale l'impianto normativo tributario pare, allo stesso tempo, esserne (con)causa e strumento correttivo. Storicamente, infatti, nel nostro Paese (così come in altri Stati) la remunerazione (e, quindi, anche la raccolta) del debito ha ricevuto un

trattamento fiscale più favorevole rispetto a quella del capitale di rischio, per effetto della generale deducibilità degli interessi passivi a fronte dell'irrilevanza della distribuzione dell'utile delle imprese.

Ciò posto, si è ritenuto d'interesse verificare la coerenza di tali norme fiscali sia con i principi generali dell'ordinamento tributario sia con le conclusioni sul tema raggiunte nelle scienze aziendali.

Nel Capitolo 3 l'analisi giuridica è stata concentrata su una prospettiva reddituale, ricostruendo cronologicamente e sistematicamente l'insieme di norme dedicate a disciplinare il costo del debito nella determinazione del reddito dell'impresa.

E' stato così verificato come le caratteristiche intrinseche del costo del debito - come l'assoluta fungibilità del capitale rispetto a qualsivoglia tipologia di impiego - abbiano indotto le norme sulla tassazione delle imprese a distinguerne il trattamento rispetto ad ogni altra categoria di onere nella formazione del risultato netto della gestione.

In specie, dall'iniziale esclusione degli oneri finanziari nell'originario impianto dell'Imposta di Ricchezza Mobile, è stato raggiunto un pieno riconoscimento reddituale degli interessi passivi negli anni Settanta, nell'ambito della prima riforma delle imposte sui redditi, imperniata sul principio di derivazione della base imponibile dalle risultanze contabili del bilancio.

Al contrario, il costo del capitale di rischio non trovava accoglimento nella determinazione del reddito, in quanto distribuzione del risultato complessivo netto dell'attività dell'impresa.

Ciononostante, la deducibilità del costo del debito è stata filtrata attraverso meccanismi atti a risolverne il dibattuto rapporto rispetto ai principi generali del reddito d'impresa, in specie in relazione all'applicazione (o meno) del principio di inerenza.

Il principio di inerenza è stato, pertanto, analizzato onde individuarne il presupposto normativo e sistematico nel regime del reddito d'impresa.

Una volta individuata la natura “immanente” del principio di inerenza nel sistema del reddito, è stato, quindi, approfondito il rapporto tra detto principio e il costo del debito, alla luce dei singoli istituti che limitano, attraverso meccanismi forfetari, la deducibilità degli interessi passivi: dapprima il *pro rata* di deducibilità, in seguito, per le sole società di capitali, il meccanismo forfetario dell’articolo 96 del D.P.R. n. 917/1986, fondato su un parametro di tipo economico-reddituale come il *Risultato Operativo Lordo* (ROL, assimilabile all’EBITDA).

Si è, dunque, verificato che una conclusione sull’inerenza degli interessi passivi non possa prescindere dai rapporti patrimoniali che caratterizzano, sotto il profilo economico e aziendalistico, il capitale, il debito e gli impieghi di risorse finanziarie da parte delle imprese.

In specie, la difficile applicazione del principio di inerenza agli interessi passivi dipende dall’impossibilità di ricondurre specifiche forme di raccolta del capitale a distinti impieghi.

Da tale conclusione, pertanto, discendono rilevanti conseguenze sia sul piano sostanziale della determinazione del reddito sia sul piano procedimentale dell’accertamento, anche di ordine costituzionale.

Nel Capitolo 4 è stato affrontato il trattamento fiscale del debito sotto una differente prospettiva.

Il dibattito sorto a livello internazionale sull’influenza delle imposte sulla struttura finanziaria delle imprese ha portato all’elaborazione di differenti modelli, volti a correggere gli effetti delle norme fiscali, al fine di garantire una maggiore “neutralità” della tassazione.

Anche in Italia, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, si è assistito all’introduzione nel sistema del reddito d’impresa di norme dedicate ad incidere direttamente sulla struttura finanziaria aziendale.

Pertanto, sono stati introdotti specifici istituti per rispondere alla crescente esigenza di “neutralità” del sistema fiscale rispetto alle decisioni di finanziamento.

Si è trattato di un approccio innovativo della legislazione fiscale, in quanto la normativa sulla tassazione sul reddito risultava così rivolta anche al carattere patrimoniale dei soggetti passivi e non soltanto al concorso dei singoli elementi economici nella formazione del risultato imponibile.

Nell'ambito della così detta "Riforma Visco" fu per la prima volta effettivamente considerato, anche sotto il profilo tributario, il rapporto tra debito e capitale e fu istituito un apposito istituto, la *Dual Income Tax* ("DIT"), con funzione di incentivare il processo di capitalizzazione delle imprese.

In seguito, l'impianto normativo delle imposte sul reddito è stato profondamente mutato ed il regime "incentivante" per l'impiego di *equity* della DIT è stato sostituito con norme di disincentivo del debito, come la *Thin Capitalization Rule* ("Thincap") nella "Riforma Tremonti".

All'istituto della *Thincap* è stata, inoltre, affiancata un'ulteriore norma, denominata "pro rata patrimoniale", con la finalità di coordinare la deducibilità degli interessi passivi (residui dopo l'applicazione della *Thincap*) con il particolare regime della *participation exemption*.

Successivamente, con la Legge Finanziaria per il 2008 il complicato (quanto, sotto più profili, inefficace) regime della *Thincap* è stato, a sua volta, sostituito con il meccanismo forfetario di limitazione della deducibilità degli interessi passivi in base al ROL, precedentemente citato.

Infine, dopo alcuni tentativi di natura temporanea, con il decreto così detto "Salva-Italia" del dicembre 2011, è stato reintrodotta un nuovo istituto volto a incentivare l'impiego di capitale nelle imprese ed a contribuire alla ricerca di neutralità di trattamento tra debito e capitale nel sistema della tassazione sul reddito. Tale nuovo istituto, denominato "*Aiuto alla Crescita Economica*" ("ACE"), è stato concepito sul modello anglosassone di *Allowance for Corporate Equity* e consiste nel

riconoscimento fiscale di un interesse “nozionale”, rappresentativo della remunerazione del capitale di rischio investito nell’impresa.

Ciascuno dei suddetti istituti è stato analizzato criticamente, sia sotto il profilo sistematico, con riferimento al rapporto con i principi generali del reddito d’impresa, sia sotto il profilo della coerenza con la teoria della struttura finanziaria concepita nell’economia aziendale.

Anche in questa prospettiva, inoltre, l’analisi è stata svolta confrontando parallelamente il regime applicabile alle imprese soggette all’Ires (ovvero in precedenza all’Irpeg) e quello applicabile agli imprenditori soggetti all’Irpef.

Si è così verificato, come i diversi istituti siano stati – e siano tuttora – caratterizzati da asimmetrie di trattamento tra i diversi soggetti passivi (con riferimento alle quali si è cercato di indagare la relativa giustificazione sul piano costituzionale), oltre che da incoerenze rispetto ad altre disposizioni sul reddito.

Inoltre, il sistema di volta in volta delineato dai vari istituti si è rivelato spesso in contraddizione con i principi economici e aziendalistici della struttura finanziaria dell’impresa.

Nelle considerazioni conclusive, contenute nel Capitolo 5, infine, è stato proposto un esercizio teorico di *reductio ad unicum* del complesso di disposizioni che interessano la condizione di indebitamento nel sistema del reddito d’impresa.

In specie, sulla base dell’analisi condotta, si è cercato di ricostruire un percorso normativo sotto certi profili tortuoso, talvolta disordinato, ma progressivamente orientato ad introdurre elementi di neutralità nella tassazione dell’impresa.

Concentrando l’attenzione sugli aspetti maggiormente critici, si è rilevato come, da un lato, per gli imprenditori soggetti all’Irpef il riconoscimento fiscale degli interessi passivi resta subordinato ad un giudizio di inerenza e ciò potrebbe compromettere l’effettività del costo del debito ai fini

della corretta determinazione del reddito netto.

Dall'altro lato, per gli imprenditori soggetti all'Ires, invece, il sistema sembra ancora distante dagli obiettivi di neutralità, in particolare nella misura in cui la limitata deducibilità degli interessi passivi tende ad imporre una struttura finanziaria aziendale preordinata e l'incentivo alla capitalizzazione appare circoscritto soltanto ad alcune specifiche (e rigide) forme di investimento di capitale di rischio.